

COMUNE DI RAVENNA

Regolamento per la disciplina dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di linea "Gran Turismo" di competenza comunale.

Art.1 (Oggetto e finalità)

Il Comune di Ravenna disciplina con il presente Regolamento i criteri e le modalità per rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di servizi di trasporto pubblico di linea classificabili come Gran Turismo che si svolgono interamente nel territorio comunale e che, pertanto, sono di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 28, comma 4 della Legge Regionale 2 ottobre 1998, n.30 e ss.mm. e ii.

La presente disciplina è finalizzata a:

- a) valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico-monumentale della città per mezzo di sistemi di accesso e visita alla città idonei a sottolinearne e supportarne la vocazione turistica.
- b) tutelare il diritto alla salute ed alla salubrità ambientale;
- c) tutelare la sicurezza dei viaggiatori;
- d) tutelare la concorrenza tra le imprese e la trasparenza sul mercato;
- e) stabilire le condizioni idonee al soddisfacimento della domanda di mobilità turistica, esercitata senza oneri finanziari a carico della Pubblica Amministrazione.

Art.2 (Definizione e ambito di applicazione)

Sono classificati Servizi di linea Gran Turismo i servizi di trasporto pubblico di linea che *abbiano finalità esclusivamente turistiche con tariffa remunerativa del costo* (L.R. 30/1998, art. 24, comma 4, punto c), e aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive dei luoghi da essi collegati. Per servizio pubblico di linea si intende un servizio *un servizio adibito normalmente al trasporto collettivo di persone, bagagli e pacchi, ...con itinerario, orari e tariffe prestabiliti e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone* (L.R. 30/1998, art. 24, comma 2). Il presente documento tratta dei servizi che si svolgono interamente nel territorio comunale e che, pertanto, sono di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 28, comma 4 della L.R. 30/1998.

Ai fini del presente regolamento, sono da considerarsi requisiti essenziali:

- percorso da svilupparsi interamente all'interno del territorio comunale;
- finalità del servizio esclusivamente turistica, caratterizzata dall'inclusione nell'itinerario dei punti principali di attrazione turistica, culturale e monumentale della città, non in concorrenza con i servizi ordinari di linea;
- offerta indifferenziata al pubblico;
- itinerari, giorni, orari e frequenze predeterminate;
- tariffa libera predeterminata autonomamente dall'esercente del servizio, remunerativa di costi di svolgimento del servizio;

- organizzazione e gestione economicamente autonoma derivante dall'assenza di contributi o corrispettivi da parte della Pubblica Amministrazione;

Art.3 (Condizioni per l'esercizio dell'attività)

I servizi di cui al presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione della durata massima di **anni due**, rinnovabile, rilasciata dall'Ufficio competente del Comune di Ravenna, secondo le modalità ed i criteri contenuti nel presente regolamento. Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita domanda, secondo quanto previsto dalle norme sul procedimento del Comune di Ravenna, e al rispetto delle vigenti normative generali e settoriali, nonché delle condizioni specifiche esplicitate nei seguenti articoli.

Art. 4 (Requisiti del richiedente)

Per ottenere l'autorizzazione di cui presente regolamento l'impresa richiedente, iscritta al registro delle imprese di cui all'art.2188 del codice civile, deve soddisfare le seguenti condizioni:

- essere autorizzata, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ed essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, n. 291
- applicare nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, le norme di diritto comune e le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore;
- rispettare le disposizioni di cui all'art.1, comma 5, del Regolamento (CEE) n.1191 del 26 giugno 1969, così come sostituito dal Regolamento (CEE) n.1893/91 del 20 giugno 1991, in materia di separazione contabile, nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di servizio pubblico;
- disporre di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio;

Art. 5 (Requisiti dei veicoli)

Possono essere adibiti al servizio di trasporto di linea Gran Turismo gli autoveicoli classificati M2 ed M3 ed immatricolati ai sensi dell'art.54, comma 1, lett. b) e dell'art.93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e classificati in conformità con il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus";

Ai sensi dell' art. 14, comma 5 del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, al fine del decongestionamento del traffico e del disinquinamento ambientale, nel caso in cui il servizio si svolga per almeno il 75% all'interno dei centri abitati, possono essere autorizzati servizi con l'utilizzazione di veicoli della categoria M1 di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel rispetto di quanto previsto dal decreto 22 giugno 2000, n.215 "Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale". Detti veicoli devono risultare nella disponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare

autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L'espletamento di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizzazioni

I veicoli adibiti al servizio dovranno essere nella disponibilità dell'impresa e dovranno essere immatricolati, ai sensi dell'art.93 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, nella cui carta di circolazione è indicata l'impresa.

I veicoli M2 ed M3 dovranno essere dotati di dispositivi omologati per ospitare disabili a bordo.

Art. 6 (Requisiti di itinerario e fermate)

Lo schema di servizio per il quale si chiede l'autorizzazione dovrà essere compiutamente illustrato da allegati tecnici che comprendano:

- scheda contenente il programma di esercizio del servizio con indicazione dell'orario, delle relazioni di traffico, fermate previste, distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenze di esercizio;
- mappa stradale in scala adeguata nella quale sono indicati il percorso e le fermate previste;

Le fermate brevi, della durata di norma contenuta in 60 secondi, possono essere collocate a margine della carreggiata ove non rechino pericolo o intralcio alla circolazione e sono dimensionate in base al tipo di veicolo utilizzato. Per veicoli M2 e M3 è consentito l'utilizzo di fermate del TPL previa verifica di compatibilità operativa con il medesimo servizio di TPL.

Le fermate di lunga durata o capolinea, della durata massima di 30 minuti, devono essere collocate all'esterno della carreggiata ove non rechino pericolo o intralcio alla circolazione e sono dimensionate in base al tipo di veicolo utilizzato. Non è consentito l'utilizzo di fermate del TPL.

Sia i capolinea sia le fermate brevi dovranno essere riconoscibili, contraddistinti da opportuna segnaletica e dotati di tabella orario.

Itinerario di veicoli di tipo M2 e M3: L'itinerario è autorizzato previa verifica tecnica delle condizioni di sicurezza e manovrabilità dei mezzi in relazione alle sezioni stradali interessate. Non è consentita la percorrenza su strade urbane di categoria inferiore alla E/F.

Itinerario di veicoli di tipo M1: L'itinerario è autorizzato previa verifica tecnica delle condizioni di sicurezza e manovrabilità dei mezzi in relazione alle sezioni stradali interessate. E' consentita la percorrenza su strade urbane di ogni categoria. Ai veicoli di tipo M1 equipaggiati con motorizzazione esclusivamente elettrica, all'interno della ZTL è consentito il transito su tutte le strade aperte al transito veicolare ad eccezione delle strade *ad alta frequentazione pedonale*. Ai veicoli di tipo M1 equipaggiati con motorizzazione endotermica, all'interno della ZTL è consentito il transito su tutte le strade ad eccezione delle strade *ad alta protezione ambientale e ad alta frequentazione pedonale*. Nelle more di una più precisa specificazione da operarsi in sede di pianificazione di settore, ai fini del presente regolamento sono provvisoriamente classificate come strade *ad alta protezione ambientale e ad alta frequentazione pedonale*:

Via Diaz,
Piazza Einaudi,
Via degli Ariani,
Via antica Zecca
Piazza Einaudi
Piazza del Popolo
Via Cavour

Via Mentana

mentre sono classificate come strade *ad alta protezione ambientale* e non ad alta frequentazione pedonale:

Via IV Novembre,
Via Matteotti
Piazza XX settembre
Via Gioacchino rasponi
Via Fantuzzi
Via IX febbraio
Via Zirardini
Via Mordani
Via Ponte Marino
Vicolo Gabbiani
Via Salara
Via San Vitale
Via Argentario

Per tutti i tipi di veicoli e per itinerari che interessino anche parzialmente la ZTL, non è consentito l'uso di veicoli con motorizzazioni a combustione interna inferiori a Euro4, nonchè, se ad accensione spontanea, privi di filtro antiparticolato omologato. E' consentito l'uso di veicoli con motorizzazioni a combustione interna alimentati con gas metano o GPL, nonchè l'uso di veicoli elettrici.

Il servizio potrà condividere tratti di itinerario e fermate con il regolare servizio pubblico di linea TPL, ma non dovrà porsi in concorrenza con esso.

Il servizio dovrà essere dotato di idonea struttura o organizzazione nei punti di fermata e/o a bordo dei veicoli tale da garantire al passeggero la possibilità di un'agevole acquisizione dei biglietti. Il servizio dovrà prevedere opportune strutture o sistemi di informazione all'utenza sia nei punti di fermata che a bordo dei veicoli, per l'informazione riguardante le condizioni e le modalità di effettuazione del servizio, gli orari, le tariffe e i punti vendita biglietti.

Art.7 (Domanda di rilascio e rinnovo autorizzazione)

7.1 (Contenuti della domanda) La domanda per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, è presentata all'Ufficio competente del Servizio Pianificazione Mobilità del Comune di Ravenna e contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni, necessarie per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento e alle leggi in vigore:

D1) la denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, l'iscrizione al registro delle imprese. In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;

D2) dichiarazione relativa al possesso dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009, all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone e di essere iscritta al Registro Elettronico Nazionale di cui all'art. 16 del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e all'art. 11 del Decreto Dirigenziale del Capo Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, n. 291;

D3) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio dei servizi commerciali con indicazione del numero, qualifica, natura giuridica

del rapporto di lavoro del personale e la tipologia dei contratti collettivi di lavoro applicati e delle posizioni previdenziali e assicurative;

D4) dichiarazione di essere in regola con i versamenti di imposte e tasse, cui è soggetta ai sensi di legge;

D5) dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17 della legge del 12/03/1999 n. 68;

D6) dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 14 della legge 3837/2001, modificato dal D.L. 210/2002 convertito in legge 266/2002, che l'impresa si è/non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e successive modificazioni e, se si è avvalsa, che il periodo di emersione è terminato

D7) dichiarazione di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria, il commercio; di non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958 n. 75; di non aver in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare; se assoggettato a procedura fallimentare, di aver ottenuto la sentenza di riabilitazione a norma del R.D. 16/03/1942 n. 267 (citando il numero della sentenza, la data e il tribunale che l'ha emessa); di non essere stato sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fintanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

D8) dichiarazione relativa alla disponibilità di veicoli da adibirsi al servizio con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, vetustà, combustibile di alimentazione, uso in base al quale sono immatricolati e dichiarazione di assenza per l'acquisto degli stessi di sovvenzioni pubbliche di cui non abbia beneficiato la totalità di imprese di trasporto persone su strada;

D9) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture in dotazione per assicurare il servizio con indicazione della tipologia ed ubicazione;

D10) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'art.1, comma 5, del regolamento (CEE) 1196/69 e successive modificazioni, di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora l'impresa li gestisca, di rispettare gli obblighi inerenti la separazione contabile. In caso di riunione di imprese, tale dichiarazione deve essere riferita a ciascuna delle imprese riunite;

7.2 (Allegati alla domanda)

Alla domanda di cui all'art 7.1 è allegata la seguente documentazione:

- scheda contenente il programma di esercizio del servizio con indicazione dell'orario, delle fermate previste, delle distanze progressive, tempi di guida e di riposo dei conducenti, periodi e frequenze di esercizio;
- elenco dei mezzi da impiegarsi con indicazione, per ciascuno di essi di marca e modello, targa e numero di telaio, nonché di documentazione specifica atta a dimostrarne l'utilizzabilità per il servizio;
- mappa stradale in scala adeguata nella quale sono indicati il percorso e le fermate previste, sviluppi planimetrici in scala di maggior dettaglio tesi a dimostrare l'esatta ubicazione delle fermate, quando non in condivisione con il TPL;

- ogni altra informazione tecnica utile alla verifica ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art.5 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753
- sistema tariffario da applicare con indicazione dei titoli di viaggio e relative tariffe, nonché le eventuali prestazioni o servizi compresi nella tariffa;
- dati relativi alla natura ed al volume di traffico che si prevede conseguire;
- nel caso in cui la domanda di riferisca a rinnovo di servizi di linea Gran Turismo, il consuntivo costi/ricavi ed i dati di traffico relativi all'anno precedente.

Art.8 (Rilascio e rinnovo autorizzazione)

1. Il Comune di Ravenna rilascia l'autorizzazione per il servizio entro il termine di **novanta giorni** decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. Il termine di cui sopra comprende l'analisi relativa a percorsi e fermate per i quali occorre acquisire il nulla osta ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di cui all'art.5 del Decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e il relativo nulla osta, qualora ne sussistano le condizioni tecniche.

2. I procedimenti di modifica di orari, percorsi e fermate di un servizio in atto e di rinnovo dell'autorizzazione di un servizio già esercitato si concludono entro **sessanta** giorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Al fine di verificare il possesso delle condizioni dichiarate, possono essere richiesti ulteriori elementi a sostegno della domanda. Il richiedente l'autorizzazione è tenuto a regolarizzare la domanda incompleta ed a fornire ulteriori indicazioni e documentazioni richiesti a sostegno della domanda entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di richiesta.

4. La richiesta da parte del comune diretta a ricevere ulteriori elementi per l'esame della domanda sospende il termine di conclusione del procedimento che riprende a decorrere dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

5. L'autorizzazione è redatta a nome dell'impresa o della riunione di imprese e non può essere ceduta a terzi.

7. Nel caso di riunioni di imprese, l'autorizzazione è redatta anche a nome di tutte le imprese facenti parte della riunione. Essa viene rilasciata in originale al soggetto giuridico che gestisce la riunione di impresa con copia conforme alle imprese facenti parte della riunione.

8. Ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e successive modificazioni, sia l'autorizzazione che le relative copie conformi sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo sin dall'origine. Prima della notifica dei provvedimenti, l'Ufficio competente richiede il deposito delle necessarie marche da bollo, in base alle vigenti disposizioni e tariffe.

4. L'autorizzazione viene negata con provvedimento motivato quando l'impresa richiedente o il servizio proposto non soddisfino le condizioni previste dal presente regolamento o non siano conformi alle leggi.

Art.9 (Obblighi delle imprese)

1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, rispetta:

- a) le condizioni previste dall'art.4;
- b) le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- c) le prescrizioni relative alla sicurezza del percorso e delle fermate, nonché quelle relative alla circolazione stradale stabilite dalle competenti autorità.

2. L'impresa è tenuta inoltre a:

- a) comunicare al competente Ufficio del Comune di Ravenna l'eventuale intenzione di sospendere o cessare l'esercizio del servizio autorizzato. Tale comunicazione è inoltrata almeno trenta giorni prima della sospensione o cessazione del servizio e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno dei veicoli utilizzati;
- b) tenere a bordo dei veicoli adibiti al servizio la copia dell'autorizzazione certificata conforme dal Comune di Ravenna;
- c) adibire al servizio i veicoli dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione
- d) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal D.P.C.M. in data 30 dicembre 1998, pubblicato sulla G.U. n.26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
- e) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, il servizio cui il titolo di viaggio si riferisce, il periodo di validità e la tariffa, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
- f) fornire al Comune di Ravenna i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo;
- g) attivare l'esercizio del servizio alla data di inizio prevista dalla domanda, che non potrà comunque superare **centoottanta** giorni dalla data dell'autorizzazione;
- h) applicare i titoli e le tariffe indicate nella domanda di autorizzazione e comunicare al Comune di Ravenna ogni variazione delle stesse. La comunicazione è inoltrata almeno venti giorni prima dell'applicazione e resa nota all'utenza per lo stesso periodo tramite appositi avvisi anche esposti all'interno dei veicoli utilizzati;
- i) comunicare tempestivamente al competente Ufficio del Comune di Ravenna le variazioni di percorso e di fermata derivanti da casi di forza maggiore, nonché attenersi alle indicazioni fornite dal sopra citato Ufficio in materia di itinerari provvisori conseguenti ad eventuali interruzioni stradali derivanti da lavori, chiusure temporanee e simili.

Art.10 (Attività di controllo)

1. Il Comune di Ravenna si riserva di effettuare controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.4 e sul rispetto, da parte delle imprese autorizzate, degli obblighi di cui all'art.9, al fine di assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi commerciali autorizzati, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento.